

tiroler

**Assicurazione
rischi
catastrofali**

tiroler.it



**Restiamo
uniti.**

Mutualmente assicurati. Dal 1821.



Set informativo

„Assicurazione rischi catastrofali” per imprese

NGUI25, versione 10/2025

Il set informativo contiene:

- documento informativo precontrattuale
- documento informativo precontrattuale aggiuntivo
- glossario
- condizioni di assicurazione

Prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione/polizza leggere attentamente il set informativo.

Edizione: marzo 2026

Assicurazione contro i rischi catastrofali per imprese

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

TIROLER VERSICHERUNG V.a.G.

Direzione e Rappresentanza Generale per l'Italia

Via del Macello 30, 39100 Bolzano

Iscritta nel Registro delle Imprese di Bolzano n.

02491180218

Prodotto:

Assicurazione rischi catastrofali

NGUI25, versione 10/2025

tiroler

ATTENZIONE: Qui vengono descritte le informazioni più importanti della Sua assicurazione. Può trovare le informazioni precontrattuali e contrattuali complete nella proposta di assicurazione, nella polizza assicurativa e nelle condizioni assicurative.

Che tipo di assicurazione è?

TIROLER Assicurazione rischi catastrofali copre le imprese dai danni ai beni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali.



Che cosa è assicurato?

La polizza Assicurazione rischi catastrofali offre copertura assicurativa per i beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile:

- ✓ Terreni e fabbricati
- ✓ Contenuto aziendale (attrezzature industriali e commerciali, impianti e macchinari)

per i seguenti rischi:

- ✓ Sisma
- ✓ Frana (colata detritica, frane in roccia/caduta massi)
- ✓ Alluvione, inondazione, esondazione

Inoltre, possono essere assicurati:

- ✓ Merci e scorte
- ✓ Altri beni

È possibile assicurare anche i seguenti rischi:

- ✓ Allagamento
- ✓ Valanghe e onde d'urto da valanghe

In relazione alle cose e ai rischi indicati sopra, possono essere assicurate anche le seguenti spese:

- ✓ Spese accessorie (spese di demolizione, sgombero, spostamento, protezione e smaltimento) nella misura del 10% della somma assicurata per fabbricato, contenuto aziendale, merci e scorte, altri beni

Inoltre, è possibile assicurare l'interruzione d'esercizio in seguito a un sinistro causato dai rischi sopraindicati scegliendo tra le seguenti opzioni:

- ✓ Interruzione d'esercizio sulla base del margine di contribuzione
- ✓ Interruzione d'esercizio sulla base della percentuale di sinistro



Che cosa non è assicurato?

Esclusioni generali:

- ✗ Danni da dolo
- ✗ Eventi bellici di ogni genere, guerre civili, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, insurrezioni
- ✗ Energia nucleare e radiazioni atomiche
- ✗ Fabbricati che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione

Attenzione:

Sono presenti ulteriori esclusioni specifiche, che sono disciplinate nella polizza assicurativa e nelle condizioni assicurative.



Ci sono limiti di copertura?

- ! La compagnia di assicurazione risarcisce i danni fino ad un importo massimo concordato in polizza.
- ! Se le cose assicurate hanno un valore inferiore a quelle indicate in polizza, il danno è risarcito proporzionalmente.
- ! Se vengono concordate delle franchigie, queste vengono sottratte dalla somma indennizzata.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per i beni indicati in polizza sul territorio italiano.



Che obblighi ho?

- Fornire informazioni veritiere e complete riguardo al rischio assicurato prima della conclusione del contratto e durante la durata dello stesso.
- Qualsiasi aumento o diminuzione del rischio assicurato deve essere comunicato per iscritto. Dopo la conclusione del contratto, nessun aumento del rischio può essere effettuato senza il consenso dell'assicuratore.
- L'esistenza o la successiva conclusione di un'altra assicurazione per lo stesso rischio deve essere comunicata per iscritto.
- Il premio deve essere pagato entro il termine stabilito.
- Il sinistro deve essere denunciato alla TIROLER VERSICHERUNG V.a.G. entro tre giorni dalla data in cui si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza.



Quando e come devo pagare?

Quando: Il primo premio di polizza viene pagato al momento della consegna della polizza e i premi successivi secondo le scadenze concordate: annualmente, semestralmente o trimestralmente.

Come: Il premio può essere pagato all'intermediario o direttamente alla TIROLER VERSICHERUNG V.a.G. tramite mandato SEPA, bonifico bancario o altri metodi di pagamento consentiti e concordati.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Inizio: Se non altrimenti concordato l'assicurazione è operante dalle ore 00:00 del giorno indicato in polizza, a condizione che sia stato già pagato il premio o la prima rata di premio. In caso contrario, l'assicurazione diventa operante dalle ore 00:00 del giorno successivo al pagamento del premio.

Fine: Se la durata del contratto è inferiore ad un anno, la copertura assicurativa termina alla scadenza concordata senza bisogno di una disdetta. Se la durata del contratto è di un anno o maggiore di un anno, la copertura assicurativa si rinnova automaticamente per un ulteriore anno, finché il contratto non viene disdetto da una delle parti.



Come posso disdire la polizza?

Il contraente può disdire la polizza dando inviando una raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC entro 30 giorni prima della scadenza.

Si può recedere dalla polizza per altri motivi, come ad esempio in caso di sinistro.

Assicurazione contro i rischi catastrofali

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



TIROLER VERSICHERUNG V.a.G.

Prodotto: Assicurazione rischi catastrofali

NGUI25, versione 10/2025

Il presente DIP aggiuntivo Danni è stato realizzato il 30.03.2026 ed è l'ultima versione disponibile.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

TIROLER VERSICHERUNG V.a.G. con sede legale in Wilhelm-Greil-Straße 10, 6020 Innsbruck (Austria) e con Direzione e Rappresentanza Generale per l'Italia in Via del Macello 30, 39100 Bolzano (Italia); tel.: 0039-0471-052600; sito internet: www.tiroler.it; e-mail: suedtirol@tiroler.it; PEC-Mail: tiroler@legalmail.it.

TIROLER VERSICHERUNG V.a.G. svolge l'attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ed è iscritta all'Albo delle imprese IVASS con n. I 00058. È sottoposta al controllo sia dell'Autorità di vigilanza italiana IVASS, che dell'Autorità di vigilanza austriaca FMA.

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

I seguenti dati si riferiscono all'ultimo bilancio approvato (2025) secondo le leggi contabili austriache.

Patrimonio netto	Risultato economico di periodo	Indice di solvibilità (SCR Ratio)
€ 93.992.229,34	€ 0,00	220,9 %

La relazione sulla situazione finanziaria e di solvibilità (SFCR) è disponibile su www.tiroler-versicherung.at/Service/Downloads/Unternehmensbroschueren.

Al contratto si applica la legge italiana.

Assicurazione rischi catastrofali



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Garanzia	Franchigia per sinistro	Indennizzo massimo
- Sisma - Frana (colata detritica, frane in roccia, caduta massi) - Alluvione, inondazione, esondazione - Allagamento - Valanghe e onde d'urto da valanghe	15% dell'indennizzo	Limite massimo di indennizzo concordato
Spese peritali	-	Somma a primo rischio concordata

Spese accessorie	-	Somma a primo rischio concordata
Interruzione d'esercizio sulla base del margine di contribuzione	5.000 Euro per sinistro	50% della somma assicurata, max. 250.000 euro
Interruzione d'esercizio sulla base della percentuale di sinistro	-	10% o 20% della prestazione per danno materiale
 A chi è rivolto questo prodotto?		
Il prodotto è rivolto a persone giuridiche aventi sede legale in Italia o all'estero con una stabile organizzazione in Italia – ad eccezione delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 Codice Civile - e a persone fisiche interessate ad assicurare fabbricati, attrezzature industriali e commerciali, impianti e macchinari, terreni, merci e scorte ed altri beni per i rischi sisma, alluvione, inondazione, esondazione e frana ai sensi della Legge Bilancio n. 213 del 30/12/2023 (misure in materia di rischi catastrofali art. 1, commi 101 – 111) e per i rischi allagamento e valanghe. Il prodotto si rivolge inoltre alle persone giuridiche di cui sopra, che intendono assicurare anche i danni da interruzione d'esercizio causati dai rischi summenzionati.		
 Quali costi devo sostenere?		
Costi di intermediazione: I costi di intermediazione ammontano al 18%.		
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?		
All'impresa assicuratrice	I reclami possono essere presentati per iscritto a TIROLER VERSICHERUNG V.a.G. in diversi modi: - compilando il modulo online su www.tiroler.it - con e-mail inviata a reclami@tiroler.it - tramite posta a TIROLER VERSICHERUNG V.a.G., Direzione e Rappresentanza Generale per l'Italia, Ufficio reclami, Via del Macello 30, 39100 Bolzano Il reclamo deve contenere i seguenti elementi: - nome, cognome e domicilio del reclamante - numero di polizza e dati del contraente - numero di sinistro, se disponibile - motivo del reclamo e descrizione delle circostanze Il termine di risposta ai reclami previsto dalla normativa vigente è di 45 giorni. I reclami relativi ai comportamenti degli agenti o dei loro dipendenti e collaboratori possono essere inoltrati anche all'agenzia. I reclami relativi ai comportamenti degli altri intermediari (Broker e Banche) o dei loro dipendenti e collaboratori dovranno essere indirizzati direttamente a loro. Nel caso in cui tali reclami fossero indirizzati alla TIROLER VERSICHERUNG V.a.G., la stessa provvederà a trasmetterli all'intermediario interessato dandone contestuale notizia al reclamante.	
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, potrà rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it. TIROLER VERSICHERUNG V.a.G. è soggetta anche al controllo da parte dell'Organo di Vigilanza sulle Assicurazioni in Austria: Finanzmarktaufsicht (FMA). Per questo motivo Lei si può rivolgere anche a FMA inviando il reclamo in forma elettronica all'associazione delle imprese di assicurazione austriache (VVO) www.vvo.at.	
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:		
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).	
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla TIROLER VERSICHERUNG V.a.G..	

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- Procedura peritale: le parti possono pattuire per iscritto che la causa e l'ammontare di un danno debbano essere accertati da periti, uno dei quali nominato dall'impresa di assicurazioni e l'altro dal contraente. Questi nominano a loro volta un terzo perito come presidente, che prende le decisioni in caso di disaccordo. - Risoluzione di liti transfrontaliere: il reclamante può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente. A tale scopo il reclamante può presentare una richiesta di conciliazione a FIN-NET oppure individuare il sistema conciliativo competente accedendo al sito internet: https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it.
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Al contratto è applicata l'imposta sulle assicurazioni con la seguente aliquota applicata al premio imponibile: 21,25% e contributo antiracket pari al 1%.
Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	<i>Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia.</i> <i>Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.</i> <i>Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.tiroler-assicurazioni.it/Note-legali.</i>
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	<i>Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.</i>
Effetti dell'oblio oncologico per l'impresa	<i>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</i>



Condizioni contrattuali
„Assicurazione rischi catastrofali” per imprese

NGUI25

Versione 10/2025

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono parte integrante del Set Informativo, unitamente ai documenti informativi precontrattuali (DIP danni e DIP Aggiuntivo Danni)

Indice

DISPOSIZIONI GENERALI

1.	Glossario	6
2.	Disposizioni generali relative all'assicurazione	9
2.1.	Definizione della contraenza.....	9
2.2.	Variazione della persona del Contraente.....	9
2.3.	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio alla stipula del contratto	9
2.4.	Riconoscimento (Buona fede)	9
2.5.	Aggravamento del rischio	9
2.6.	Diminuzione del rischio	10
2.7.	Altre assicurazioni	10
2.8.	Decorrenza della copertura assicurativa.....	10
2.9.	Durata del contratto e proroga	10
2.10.	Aggiornamento del premio alla scadenza	11
2.11.	Recesso in caso di sinistro.....	11
2.12.	Cessazione del rischio	11
2.13.	Modifiche dell'Assicurazione.....	11
2.14.	Premio	11
2.15.	Adeguamento in funzione degli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati (FOI)	12
2.16.	Validità territoriale dell'assicurazione	12
2.17.	Trasloco, spostamento del contenuto assicurato	12
2.18.	Ispezione dei rischi assicurati	12
2.19.	Colpa grave del Contraente o dell'Assicurato	12
2.20.	Forma delle dichiarazioni	12
2.21.	Oneri fiscali.....	13
2.22.	Rinvio alle norme di legge.....	13
2.23.	Legge applicabile e foro competente.....	13

DANNI MATERIALI CAUSATI DA RISCHI CATASTROFALI

3.	Oggetto dell'assicurazione	13
3.1.	Danni assicurati	13
3.2.	Cose assicurate.....	13
3.2.1.	Fabbricati	13
3.2.2.	Contenuto aziendale	13
3.2.3.	Terreno	13
3.2.4.	Merci e scorte (facoltativo).....	13
3.2.5.	Altri beni (facoltativo)	13
3.2.6.	Contenuto aziendale al di fuori dell'ubicazione.....	13
3.2.7.	Beni di terzi.....	14

3.3.	Rischi assicurati.....	14
3.3.1.	Sisma.....	14
3.3.2.	Frana (colata detritica, frane in roccia/caduta massi).....	14
3.3.3.	Alluvione, inondazione, esondazione	14
3.3.4.	Allagamento.....	14
3.3.5.	Valanghe e onde d'urto provocate da valanghe	14
3.4.	Spese assicurate	14
3.4.1.	Spese per la diminuzione del danno.....	14
3.4.2.	Spese accessorie	14
3.4.3.	Spese di perizia	15
3.5.	Valore assicurato	15
3.6.	Limite massimo di indennizzo	15
3.7.	Franchigia e scoperto.....	15
3.8.	Esclusioni	15
3.8.1.	Cose non assicurate	15
3.8.2.	Danni non assicurati per tutti i rischi.....	16
3.8.3.	Esclusioni specifiche al rischio Sisma	16
3.8.4.	Esclusioni specifiche al rischio Frana.....	16
3.8.5.	Esclusioni specifiche ai rischi Alluvione, Inondazione, Esondazione e Allagamento .	17
4.	Disposizioni relative al sinistro e all'indennizzo	17
4.1.	Obblighi in caso di sinistro.....	17
4.1.1.	Obbligo di salvataggio.....	17
4.1.2.	Obbligo di denuncia del sinistro	17
4.1.3.	Obbligo di consentire l'accertamento del danno	17
4.1.4.	Effetti giuridici in caso di violazione degli obblighi	18
4.2.	Osservanza delle disposizioni legislative	18
4.3.	Indennizzo.....	18
4.3.1.	Assicurazione al valore a nuovo	18
4.3.2.	Assicurazione a primo rischio	18
4.3.3.	Rimborso di spese assicurate	18
4.3.4.	Valore di parti residue	18
4.3.5.	Cose singole correlate.....	18
4.3.6.	Limite massimo di indennizzo	19
4.3.7.	Franchigie e scoperti	19
4.4.	Pagamento dell'indennizzo	19
4.5.	Anticipo sull'indennizzo	19
4.6.	Diritto di rivalsa	19
4.7.	Rinuncia alla rivalsa.....	19
4.8.	Sottoassicurazione (regola proporzionale)	20
4.9.	Deroga alla proporzionale	20
4.10.	Compensazione tra partite	20

4.11.	Liquidazione dei sinistri	20
4.12.	Procedura peritale.....	20
4.13.	Esagerazione dolosa del danno	21

INTERRUZIONE D'ESERCIZIO IN SEGUITO A RISCHI CATASTROFALI SULLA BASE DEL MARGINE DI CONTRIBUZIONE

5.	Oggetto dell'assicurazione	21
6.	Rischi assicurati.....	21
6.1.	Sisma.....	21
6.2.	Frana.....	21
6.3.	Alluvione, inondazione, esondazione	21
6.4.	Allagamento.....	21
6.5.	Valanghe e onde d'urto provocate da valanghe	22
7.	Danno materiale	22
8.	Interruzione d'esercizio	23
9.	Margine di contribuzione.....	23
10.	Valore assicurato, periodo di indennizzo, tetto massimo di indennizzo	24
11.	Garanzia di restituzione del premio e assicurazione automatica di nuovi rischi.....	24
12.	Franchigia	25
13.	Obblighi del Contraente prima del sinistro	25
14.	Disposizioni relative al sinistro e all'indennizzo	25
14.1.	Obblighi del Contraente in caso di sinistro.....	25
14.2.	Danno da interruzione	26
14.3.	Indennizzo.....	26
14.4.	Spese di salvataggio.....	26
14.5.	Sottoassicurazione	27
14.6.	Limiti d'indennizzo, franchigie e scoperti	27
14.7.	Pagamento dell'indennizzo	27
14.8.	Procedura peritale.....	27
14.9.	Spese di perizia	28
14.10.	Somma assicurata e tetto massimo di indennizzo dopo l'evento dannoso	28

INTERRUZIONE D'ESERCIZIO IN SEGUITO A RISCHI CATASTROFALI IN PERCENTUALE DEL DANNO MATERIALE

15.	Copertura	28
16.	Somma assicurata	28

ALLEGATI

17.	Limiti massimi di indennizzo e scoperti	29
17.1.	Danni materiali causati da rischi catastrofali.....	29
17.1.1.	Tabella degli indennizzi per Sisma, alluvione, inondazione, esondazione, frana.	29

17.1.2.	Tabella degli indennizzi per Allagamento.....	29
17.1.3.	Tabella degli indennizzi per Valanghe e onde d'urto da valanghe	29
17.1.4.	Tabella degli indennizzi per garanzie aggiuntive a pagamento	30
17.2.	Assicurazione interruzione d'esercizio	30
17.2.1.	Interruzione d'esercizio sulla base del margine di contribuzione	30
17.2.2.	Interruzione d'esercizio in percentuale del danno materiale	30
17.2.3.	Tabella degli indennizzi per garanzie aggiuntive a pagamento	30

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Glossario

Allagamento	Per allagamento si intende l'allagamento del terreno del luogo assicurato dovuto a precipitazioni atmosferiche straordinarie che non possono essere deviate o assorbite dal terreno (p.s. bombe d'acqua) e/o dovuto a ristagni nei canali a seguito di precipitazioni atmosferiche straordinarie.
Alluvione	Per alluvione, inondazione, esondazione si intende la fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.
Altri beni	Mobili, arredi e dotazioni di ufficio, mobili e dotazioni di laboratorio, di officina, di magazzino e di reparto, mobili e dotazioni per mense, servizi sanitari ed assistenziali, macchine d'ufficio (beni di cui all'articolo 2424 Codice Civile., primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numero 4). Veicoli iscritti al P.R.A. o soggetti all'iscrizione al P.R.A. sono esclusi.
Assicurato	L'impresa, il cui interesse è tutelato tramite l'assicurazione e che a) ha sede legale in Italia o all'estero con una stabile organizzazione in Italia; e b) è tenuta all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del Codice Civile; e c) non è un'azienda agricola ai sensi dell'articolo 2135 Codice Civile.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione ai sensi dell'articolo 1882 Codice Civile e/o la garanzia assicurativa prestata con il contratto di assicurazione.
Attrezzature industriali e commerciali	Le macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di "fabbricato", impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A. (beni di cui all'articolo 2424 Codice Civile., primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numero 3).
Azienda	L'attività economica, artigianale, industriale o di servizi, svolta dal Contraente o dall'Assicurato presso la/e ubicazione/i indicata/e in polizza.
C.C.	Codice Civile.
Colata detritica	La colata detritica consiste di terreno superficiale messosi in movimento a seguito dell'effetto dell'acqua (precipitazioni atmosferiche). Le colate detritiche contengono terreno e acqua circa in egual misura.
Contenuto aziendale	Per contenuto aziendale si intende l'insieme delle attrezzature industriali e commerciali, degli impianti e macchinari, che non fa parte degli impianti tecnici del fabbricato, sia nei fabbricati sia anche all'aperto.
Contraente	È la persona giuridica o fisica che stipula il contratto di assicurazione per conto proprio o di terzi. Il Contraente può coincidere con l'Assicurato.
Corpo d'acqua	Per corpo d'acqua s'intendono le acque ferme o correnti nella natura. Esse sono inglobate nel naturale ciclo idrologico. Un corpo d'acqua può essere naturale o artificiale.
Esondazione	Vedi „Alluvione“.
Esplosione	L'esplosione è un repentino propagarsi di energia rilasciata con l'espansione violenta di gas o vapori.
Fabbricato	Per fabbricato si intende l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi ed opere di fondazione o interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento (inclusi impianti fotovoltaici e solari con i rispettivi elementi in vetro), impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni.
Frana	Per frana si intende il movimento, lo scivolamento o il distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, lo scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua.

	Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.
Franchigia	Importo fisso documentato in polizza, espresso in un importo assoluto o in una percentuale della somma assicurata, che in caso di sinistro verrà dedotto dalla liquidazione del danno.
Frane in roccia/caduta massi	Con frane in roccia e la caduta massi s'intende il distacco spontaneo e la caduta di cumuli di pietrame sul terreno.
Grandi imprese	Le imprese che alla data di chiusura del bilancio presentano, congiuntamente, i seguenti elementi: 1) fatturato maggiore di 150 milioni di euro; 2) numero di dipendenti pari o superiore a 500;
Immobilizzazioni	Le immobilizzazioni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2), 3) e 4), del Codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, ossia: 1) terreni 2) fabbricati 3) attrezzature industriali e commerciali e impianti e macchinari 4) altri beni Per i singoli termini, vedere la rispettiva definizione separata.
Impianti e macchinari	Tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'Assicurato (beni di cui all'articolo 2424 C.C., primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numero 2).
Indennizzo	L'importo pagato all'Assicurato dalla compagnia di assicurazione per i danni subiti in conseguenza di uno degli eventi inclusi in copertura.
Inondazione	Vedi "Alluvione".
Limite di indennizzo/massimale	L'importo massimo, entro la somma assicurata, che l'Assicuratore si impegna a corrispondere in caso di sinistro. Il limite di indennizzo/massimale può essere minore o uguale alla somma assicurata.
Merci e scorte	Qui si annoverano tutte le merci e le provviste che si trovano all'interno del luogo Assicurato, sia negli edifici sia anche all'aperto. Vi rientrano materie prime, prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti, parti finite acquistate, merci di ogni genere, rifiuti recuperabili, opuscoli pubblicitari e prospetti, materiale d'esercizio e prodotti ausiliari di ogni genere, solventi, lubrificanti, combustibili, gas tecnici, materiale edile, alimentari e affini, imballaggi monouso di ogni genere, metalli e pietre preziose destinati a scopi produttivi.
Onda d'urto da valanga	L'onda d'urto provocata dalla valanga è lo spostamento d'aria conseguenziale alla stessa.
Premio assicurativo	L'importo che il contraente, anche mediante l'adesione a polizze collettive, deve pagare all'Assicuratore come corrispettivo del contratto di assicurazione.
Primo rischio/Assicurazione a primo rischio	Forma di assicurazione che prevede, in caso di sinistro, l'indennizzo del danno effettivamente patito fino alla concorrenza della somma assicurata, indipendentemente dal valore totale delle cose assicurate e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 1907 C.C.
Scoperto	Importo convenuto in polizza come percentuale di danno indennizzabile, che rimane a carico dell'Assicurato;
Sinistro	Per sinistro s'intende un evento dannoso derivante da un rischio Assicurato.
Sisma	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché le cose assicurate si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro.
Somma assicurata	L'importo che rappresenta il massimo esborso dell'impresa di assicurazione in relazione alle garanzie prestate.
Spese accessorie	Le spese accessorie vengono risarcite nell'ambito della somma assicurata appositamente convenuta, fino all'ammontare delle spese documentate. Con riferimento alle partite Fabbricati, Contenuto aziendale, Merci e scorte e altri beni per spese accessorie s'intendono: - Spese di spostamento e di protezione - Spese di demolizione e sgombero - Spese di smaltimento

Spese di rimpiazzo	Il valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato.
Spese di ripristino	Il valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento Assicurato.
Spese di demolizione e sgombero	Le spese per le attività effettuate nel luogo Assicurato afferenti alle cose assicurate, quindi per la necessaria demolizione di parti rimaste in piedi, interessate dal danno, e per lo sgombero, ivi inclusa la cernita di resti e rifiuti.
Spese di smaltimento	Le spese di smaltimento sono quelle sostenute per l'analisi, la rimozione, il trattamento e la messa in discarica di cose assicurate interessate dal sinistro.
Spese di spostamento/protezione	Le spese di spostamento e di protezione sono spese sostenute per lo spostamento, la modifica o la protezione di beni al fine di ripristinare o rimpiazzare le cose assicurate; segnatamente si tratta di spese per lo smontaggio e il rimontaggio di macchinari o impianti e per la rottura, la demolizione o la ricostruzione di parti degli edifici.
Terreno	Fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione (beni di cui all'articolo 2424 C.C., primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numero 1).
Ubicazione	L'area delimitata catastalmente, costituente il terreno pertinenziale contenente l'insieme dei beni assicurati mobili e immobili di proprietà o a conduzione dell'Assicurato e utilizzati per l'attività d'impresa indicata in polizza.
Valanghe	Le valanghe sono masse di neve o di ghiaccio che si staccano da pendii montani.
Valore allo stato d'uso	Il valore allo stato d'uso è determinato detraendo dal valore a nuovo un importo in funzione dello stato d'uso, dell'età e del degrado del bene.
Valore a nuovo	Quale valore a nuovo di un fabbricato s'intendono le spese necessarie per la sua ricostruzione secondo i prezzi correnti nella zona in questione, ivi incluse le spese di progettazione e costruzione (spese di ricostruzione). Per valore a nuovo di attrezzature industriali e commerciali e di impianti e macchinario s'intendono le spese necessarie per rimpiazzare nuovi beni dello stesso genere e qualità (spese di rimpiazzo).
Valore assicurato	Il valore assicurato è il valore da attribuire alle cose assicurate ai sensi delle disposizioni riportate nelle condizioni, per esempio il valore a nuovo, il valore allo stato d'uso, il valore di mercato e il valore nominale.
Valore di mercato	Il valore di mercato di una cosa è il prezzo di vendita realizzabile. In caso di un fabbricato il valore del terreno non viene preso in considerazione.
Valore di ricostruzione/spese di ricostruzione	L'importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità.

2. Disposizioni generali relative all'assicurazione

2.1. Definizione della contraenza

Il Contraente si presume coincidente con l'Assicurato.

Qualora l'Assicurato sia persona diversa dal Contraente o quando la copertura assicurativa è estesa a persone diverse da esso, i diritti, le garanzie e le esclusioni previste dal presente contratto con riguardo al Contraente devono intendersi riferite all'Assicurato e/o alle persone assicurate.

Qualora l'Assicurato sia persona diversa dal Contraente o quando la copertura assicurativa è estesa a persone diverse da esso, l'Assicurato e/o le persone assicurate sono tenute ad adempiere gli obblighi del presente contratto che per loro natura non possono essere adempiuti da altri o che comunque sono di più facile adempimento da parte dell'Assicurato e/o delle persone assicurate (ad esempio: obbligo di salvataggio, di denuncia del sinistro, di consentire l'accertamento del danno, di rendere le dichiarazioni relative alle circostanze di rischio e al loro mutamento, di comunicare l'esistenza di altre assicurazioni per gli stessi rischi).

2.2. Variazione della persona del Contraente

Il Contraente stipula la polizza per se e i suoi eredi, i quali sono solidalmente obbligati a continuare la polizza fino alla divisione dell'eredità. Dopo la divisione la polizza continua con l'erede o con gli eredi ai quali siano state assegnate le attività e le cose assicurate.

In caso di fusione dell'azienda del Contraente con una o più aziende, la polizza continua con l'azienda incorporante o con la nuova azienda costituita. Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, la polizza continua con l'azienda nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione e ragione sociale. Nei casi di scioglimento dell'azienda del Contraente o di sua messa in liquidazione, la polizza continua fino alla chiusura della liquidazione.

Le variazioni su indicate devono essere comunicate all'Assicuratore dal Contraente, dai suoi eredi o aventi causa entro il termine di 15 giorni dal loro verificarsi. L'Assicuratore o il Contraente, nei 30 giorni successivi, hanno facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di 15 giorni.

2.3. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio alla stipula del contratto

Alla stipulazione del contratto, il Contraente deve comunicare all'Assicuratore in modo completo e veritiero tutte le circostanze a lui note che sono rilevanti per l'assunzione del rischio. In casi dubbi sono considerate rilevanti le circostanze sulle quali l'Assicuratore ha fatto domande esplicite e per iscritto.

La violazione degli obblighi può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo nonché l'annullamento ovvero il recesso dal contratto di assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

2.4. Riconoscimento (Buona fede)

L'Assicuratore riconosce che alla stipulazione del contratto era a conoscenza di tutte le circostanze rilevanti per la stima del rischio, fatta eccezione per quelle che gli sono state taciute dolosamente. È fatto salvo l'obbligo in capo al Contraente di comunicare tutte le circostanze di aggravamento del rischio che intervengono successivamente.

2.5. Aggravamento del rischio

Stipulato il contratto, il Contraente non può dar luogo ad un aggravamento del rischio senza il consenso dell'Assicuratore, né ammettere che un terzo agisca in tal senso. Qualora il Contraente venga a sapere che, senza che lui ne fosse a conoscenza o lo

avesse voluto, si sono verificate circostanze tali da determinare un aggravamento del rischio, deve informare senza indugi per iscritto l'Assicuratore in merito.

La violazione degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo nonché il recesso dal contratto di assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 C.C.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi trovano altresì applicazione qualora, nel lasso di tempo che intercorre tra la richiesta di copertura assicurativa e la relativa accettazione, intervenga un aggravamento del rischio del quale l'Assicuratore non era a conoscenza all'accoglimento della domanda.

2.6. Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione scritta del Contraente, ai sensi dell'articolo 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

2.7. Altre assicurazioni

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, il Contraente deve comunicare senza indugi all'Assicuratore il nome dell'altro Assicuratore e la somma assicurata. Valgono le disposizioni dell'articolo 1910 C.C.

In caso di sinistro il Contraente deve darne preavviso a tutti gli Assicuratori a norma dell'articolo 1913 C.C., indicando a ciascuno il nome degli altri. Il Contraente può chiedere a ciascun Assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

2.8. Decorrenza della copertura assicurativa

L'assicurazione è operante, se non diversamente concordato, dalle ore 00:00 del giorno indicato in polizza, a condizione che sia stato già pagato il premio o la prima rata di premio. In caso contrario, l'assicurazione diventa operante dalle ore 00:00 del giorno successivo al pagamento del premio.

Se il Contraente non paga le successive scadenze di premio, l'assicurazione **resta sospesa dalle ore 00:00 del trentesimo giorno successivo alla scadenza** e torna operante solo dalle ore 00:00 del giorno successivo al pagamento.

Se l'Assicuratore concede una copertura provvisoria, l'assicurazione diventa operante dalle ore 00:00 del giorno successivo a quello di ricevimento del modulo di proposta presso la Sede dell'Assicuratore.

Se il Contraente non paga il premio, la copertura provvisoria **cessa dopo due mesi dal suo inizio, e comunque alle ore 00:00 del trentesimo giorno successivo alla consegna della polizza.**

Per tutto il resto valgono le disposizioni dell'articolo 1901 C.C.

2.9. Durata del contratto e proroga

La durata è di un anno. Se l'assicurazione è stipulata per una durata inferiore, il periodo di assicurazione coincide con la durata indicata in polizza.

In mancanza di disdetta l'assicurazione è prorogata di un anno, e così successivamente di anno in anno.

L'eventuale disdetta va esercitata almeno 30 giorni prima della scadenza, con comunicazione inviata a mezzo raccomandata postale oppure tramite PEC.

2.10. Aggiornamento del premio alla scadenza

Almeno 60 giorni prima della scadenza o dell'eventuale tacito rinnovo l'assicuratore può inviare al Contraente le nuove condizioni di premio relative al rinnovo dell'assicurazione, alle stesse condizioni normative e di garanzia della polizza in corso. In tal caso la volontà del Contraente di accettare le nuove condizioni di premio si intenderà espressa mediante il versamento del premio o della rata di premio entro il 30° giorno successivo alla scadenza.

Il Contraente può non accettare le nuove condizioni di premio astenendosi dal pagamento ed in tal caso il contratto si intenderà risolto alla naturale scadenza senza necessità di dare disdetta.

In assenza della comunicazione delle nuove condizioni di premio, resta fermo quanto previsto dal punto 2.8. „Decorrenza della copertura assicurativa“ e dal punto 2.9. “Durata del contratto e proroga”.

2.11. Recesso in caso di sinistro

Al verificarsi del sinistro sia l'Assicuratore che il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto di assicurazione con l'invio di una comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite PEC.

Il diritto di recesso può essere esercitato in ogni momento, tuttavia solo entro 30 giorni dalla conclusione delle trattative relative all'indennizzo. L'Assicuratore deve dare disdetta con un **preavviso di 30 giorni**. Il Contraente non può recedere per un periodo successivo al termine del periodo di assicurazione in corso.

2.12. Cessazione del rischio

Il contratto di assicurazione si scioglie se viene meno il rischio oggetto dell'assicurazione.

Tuttavia l'Assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata con raccomandata postale o con PEC, o non ne venga altrimenti a sua conoscenza.

I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero.

2.13. Modifiche dell'assicurazione

In caso di modifiche alla normativa vigente, in particolare riguardo all'assicurazione di rischi catastrofali, l'Assicuratore ha il diritto di modificare il contratto.

In tal caso, l'Assicuratore informerà il Contraente per iscritto. Al Contraente spetta comunque un diritto recesso straordinario da esercitarsi **entro 30 giorni dalla consegna della suddetta comunicazione scritta**.

Il recesso può essere esercitato con effetto immediato oppure al termine del periodo di assicurazione in corso.

Il Contraente non può recedere per un periodo successivo al termine del periodo di assicurazione in corso.

Con riferimento alle garanzie facoltative non rientranti nell'obbligo assicurativo per rischi catastrofali ai sensi della Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 l'Assicuratore può esercitare il diritto di disdetta di cui al punto 2.9. almeno 30 giorni prima della scadenza, con comunicazione inviata a mezzo raccomandata postale oppure tramite PEC, proponendo la modifica o l'annullamento dell'assicurazione.

2.14. Premio

Il premio è determinato in misura proporzionale al rischio, tenendo conto dell'ubicazione del rischio sul territorio, della vulnerabilità dei beni assicurati, nonché delle misure di prevenzione adottate dall'impresa. L'Assicuratore applica i criteri di calcolo previsti dalla normativa e può

procedere ad aggiornamenti periodici dei premi in base all'evoluzione delle conoscenze scientifiche, delle mappe di rischio e del principio di mutualità.

Il Contraente deve versare il primo premio, inclusi accessori, al più tardi a fronte della consegna della polizza, e i premi successivi, inclusi accessori, secondo le scadenze stabilite nella polizza stessa.

2.15. Adeguamento in funzione degli indici nazionali dei prezzi al consumo dell'ISTAT per le famiglie di operai e impiegati (FOI)

Il presente accordo trova applicazione se specificamente convenuto nella polizza:

Alla scadenza annuale del premio le somme assicurate indicate in polizza subiscono un aumento o una riduzione pari alla percentuale di variazione dell'indice convenuto dalla data d'inizio del contratto o dall'ultimo adeguamento. In via proporzionale viene aumentato o ridotto il premio.

L'adeguamento fa riferimento agli indici pubblicati dall'ISTAT, Istituto nazionale di statistica, via Cesare Balbo 16, 00184 - Roma, "Prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati" (base 1995 = 100%). Per calcolare la percentuale di variazione fa fede il valore dell'indice in atto quattro mesi prima della scadenza principale del premio. L'indice è pubblicato sul sito www.istat.it.

Il presente accordo (adeguamento dei premi) può essere singolarmente disdettato da ogni parte con termine di 30 giorni alla scadenza del premio, indipendentemente dalla continuità di tutte le altre condizioni del contratto.

2.16. Validità territoriale dell'assicurazione

I terreni, i fabbricati, il contenuto aziendale, le merci e scorte e altri beni si intendono assicurati solo nell'ubicazione indicata in polizza e situata all'interno del territorio della Repubblica Italiana.

2.17. Trasloco, spostamento del contenuto assicurato

Qualora il Contraente traslochi presso altra ubicazione, lo stesso deve darne preventivo avviso all'Assicuratore. In seguito a tale avviso le garanzie di polizza, per un periodo massimo di 15 giorni, vengono prestate nelle due località indicate dal Contraente (sempre che la nuova ubicazione sia situata nel territorio italiano) dall'inizio del trasloco fino alle ore 00:00 del 16° giorno dall'avvenuto inizio. Trascorso tale periodo le garanzie saranno operanti esclusivamente per la nuova ubicazione. La data di inizio dovrà essere provata attraverso documentazione idonea.

In caso di aggravamento del rischio vale quanto disposto dal punto 2.5. In caso di diminuzione del rischio vale quanto disposto dal punto 2.6.

Qualsiasi modifica contrattuale a seguito dello spostamento del contenuto assicurato a una nuova ubicazione dovrà essere riportata nel contratto assicurativo.

2.18. Ispezione dei rischi assicurati

L'Assicuratore ha sempre il diritto di ispezionare i rischi e le cose assicurate. Il Contraente è tenuto a prestare la propria collaborazione per fornire tutte le indicazioni ed informazioni relative ai rischi.

2.19. Colpa grave del Contraente o dell'Assicurato

In deroga parziale art. 1900 C.C. la copertura assicurativa è valida anche nel caso di danni riconducibili a colpa grave del Contraente o dell'Assicurato.

2.20. Forma delle dichiarazioni

Tutte le denunce e le dichiarazioni del Contraente, ivi incluse le dichiarazioni di recesso e di disdetta, richiedono la forma scritta con raccomandata postale o con PEC.

2.21. Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

2.22. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto che non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge.

2.23. Legge applicabile e foro competente

Il presente contratto è disciplinato dalla Legge italiana. Il foro competente è Bolzano.

DANNI MATERIALI CAUSATI DA RISCHI CATASTROFALI

3. Oggetto dell'assicurazione

3.1. Danni assicurati

Sono assicurati i danni materiali alle cose indicate in polizza, direttamente cagionati dagli eventi assicurati di cui al punto 3.3.

Sono altresì assicurati i danni consequenziali alle cose assicurate a seguito di incendio, esplosione e scoppio.

3.2. Cose assicurate

Le cose assicurate devono essere impiegate per l'esercizio dell'impresa assicurata.

3.2.1. Fabbricati

Per fabbricati si intendono cose come definite nel glossario alla voce "Fabbricati".

3.2.2. Contenuto aziendale

Il contenuto aziendale consiste di:

- Attrezzature industriali e commerciali,
- Impianti e macchinari.

3.2.3. Terreno

Per terreno si intendono cose come definite nel glossario alla voce "Terreno".

3.2.4. Merci e scorte (facoltativo)

Le merci e scorte possono essere assicurate solo in abbinamento alle partite Fabbricati (punto 3.2.1.) e/o Attrezzature industriali e commerciali, Impianti e macchinari (punto 3.2.2.) e con riferimento alle stesse ubicazioni indicate in polizza.

3.2.5. Altri beni (facoltativo)

Gli altri beni possono essere assicurati solo in abbinamento alle partite Fabbricati (punto 3.2.1.) e/o Contenuto aziendale (punto 3.2.2.) e con riferimento alle stesse ubicazioni indicate in polizza.

3.2.6. Contenuto aziendale al di fuori dell'ubicazione (facoltativo)

Il contenuto aziendale ai sensi del punto 3.2.2 può essere assicurato anche al di fuori dell'ubicazione, fino alla concorrenza della somma concordata (al massimo il 50% della somma assicurata per contenuto aziendale). In questo caso vige la libera dislocazione delle cose all'interno del territorio della Repubblica Italiana. La copertura di cui al presente punto vale per i rischi sisma, frana e alluvione, inondazione, esondazione.

3.2.7. Beni di terzi

S'intendono parimenti assicurati i beni di terzi affidati al Contraente dai proprietari per essere lavorati, utilizzati, custoditi ovvero per altri motivi, laddove non si tratti di cose di ospiti del Contraente o di coloro che prestano servizio presso di lui. La copertura è operante per conto degli effettivi proprietari, se essa non sussiste già in forza di un altro contratto di assicurazione o il Contraente non ha pattuito altrimenti con il proprietario e tale pattuizione sia comprovabile.

3.3. Rischi assicurati

3.3.1. Sisma

Per sisma si intende un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché le cose assicurate si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro.

3.3.2. Frana (colata detritica, frane in roccia/caduta massi)

Per frana si intende il movimento, lo scivolamento o il distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, lo scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

3.3.3. Alluvione, inondazione, esondazione

Per alluvione, inondazione, esondazione si intende la fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

3.3.4. Allagamento (garanzia facoltativa)

Per allagamento si intende l'allagamento del terreno del luogo assicurato dovuto a precipitazioni atmosferiche straordinarie (p.es. bombe d'acqua) che non possono essere deviate o assorbite dal terreno e/o dovuto a ristagni nei canali a seguito di precipitazioni atmosferiche straordinarie.

3.3.5. Valanghe e onde d'urto da valanghe (garanzia facoltativa)

Le valanghe sono masse di neve o di ghiaccio che si staccano da pendii montani.

L'onda d'urto provocata dalla valanga è lo spostamento d'aria conseguenziale alla stessa.

3.4. Spese assicurate

3.4.1. Spese per la diminuzione del danno

Sono assicurate le spese ai sensi del punto 4.1.1. affrontate per gli interventi che il Contraente poteva ritenere necessari in caso di sinistro per scongiurare o ridurre il danno, indipendentemente dal loro esito, salvo che si tratti di interventi operati sconsideratamente.

Valgono le disposizioni dell'articolo 1914 C.C.

3.4.2. Spese accessorie

Fino alla concorrenza della somma riportata in polizza si considerano assicurate a primo rischio assoluto anche le spese accessorie per le partite fabbricati, contenuto aziendale, merci e scorte e altri beni:

Per spese accessorie si intendono

- Spese di demolizione e di sgombero
- Spese di spostamento e di protezione
- Spese di smaltimento.

3.4.3. Spese di perizia

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto fino alla concorrenza della somma assicurata specificamente convenuta.

L'Assicuratore risarcisce l'80% delle spese di perizia che il Contraente deve sostenere secondo quanto previsto dal punto 4.12., ma non quelle relative alla prestazione del terzo perito, e comunque fino alla concorrenza dell'importo specificamente indicato in polizza per il ramo assicurativo in questione sotto voce distinta.

Tale pattuizione trova applicazione solo nel caso in cui la procedura peritale sia richiesta dall'Assicuratore, ovvero il danno accertato nel caso in questione sia superiore a 40.000,- euro.

Il risarcimento delle spese di perizia fa riferimento esclusivamente all'accertamento dei danni subiti dalle cose oggetto del contratto di assicurazione che copre anche le spese di perizia stesse.

L'Assicuratore non nominerà periti che siano concorrenti, connazionali o stranieri, del Contraente, ovvero che intrattengano con lui un qualsivoglia rapporto di affari. Nel caso di periti giurati del tribunale, si ritiene che esista un rapporto d'affari solo quando si tratta di periti che svolgono abitualmente la loro attività per un concorrente.

3.5. Valore assicurato

Per fabbricati, contenuto aziendale e altri beni si intende concordato come valore assicurato il valore a nuovo.

Per il terreno il valore assicurato è la somma assicurata a primo rischio.

Per valore assicurato di merci e scorte s'intendono le spese per ripristinare o rimpiazzare cose dello stesso genere e qualità.

3.6. Limite massimo di indennizzo

Se è stato concordato un indennizzo massimo, tale indennizzo rappresenta il limite per la prestazione assicurativa, fatta eccezione per le disposizioni dell'art. 1914 del Codice Civile relative alla copertura delle spese per la diminuzione del danno.

3.7. Franchigia e scoperto

In caso di sinistro trova applicazione la franchigia o lo scoperto indicato in polizza per i rispettivi rischi.

3.8. Esclusioni

3.8.1. Cose non assicurate

Non sono assicurati:

3.8.1.1. fabbricati che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione;

3.8.1.2. fabbricati in corso di costruzione oppure fabbricati per i quali non è ancora stato rilasciato il certificato di agibilità;

3.8.1.3. fabbricati destinati alla demolizione oppure inagibili;

3.8.1.4. cose durante il trasporto;

3.8.1.5. cose all'aperto, eccetto quelli fissi per natura e destinazione e salvo quanto rientrante nell'obbligo assicurativo per rischi catastrofali ai sensi della Legge n. 213 del 30 dicembre 2023.

3.8.1.6. aeromobili, imbarcazioni, veicoli o altri mezzi di trasporto iscritti o da iscrivere al P.R.A. o ad analoghi registri.

3.8.2. Danni non assicurati per tutti i rischi

Non sono assicurati

3.8.2.1. i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;

3.8.2.2. i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, azioni tumultuose;

3.8.2.3. i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione;

3.8.2.4. i danni causati da o dovuti a dolo del Contraente o dell'Assicurato;

3.8.2.5. i danni da interruzione dell'attività;

3.8.2.6. i danni causati da eventi calamitosi e catastrofali non suscettibili di indennizzo ai sensi della Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 e successive modifiche ed integrazioni. Questa esclusione non si applica ai rischi Allagamento e valanghe/onde d'urto da valanghe, qualora essi siano assicurati in modo facoltativo tramite il presente contratto;

3.8.2.7. i danni subiti da alberi, piante, cespugli, prati e coltivazioni in genere, tranne quanto indicato alla partita „Merci e scorte“.

3.8.3. Esclusioni specifiche al rischio Sisma

In seguito ad un sisma sono esclusi

3.8.3.1. i danni causati da eruzioni vulcaniche, bradisismo, cedimento del terreno, anche se tali eventi si verificano durante un sisma o in conseguenza di esso;

3.8.3.2. i danni non causati da eventi atmosferici naturali

3.8.4. Esclusioni specifiche al rischio Frana (frane, colate detritiche, caduta massi)

In seguito ad una frana sono esclusi

3.8.4.1. i danni causati da eruzioni vulcaniche, sisma, bradisismo, cedimento del terreno quando tali eventi si verificano durante una frana o in conseguenza di essa;

3.8.4.2. i danni da cedimento del terreno non causati da frana;

3.8.4.3. i danni causati dal distacco graduale di roccia, detrito o terra;

3.8.4.4. i danni causati dal risucchio e dalla pressione provocati da aeroplani e veicoli spaziali;

3.8.4.5. i danni causati dal movimento di roccia, detrito o terra, qualora questi movimenti derivino da lavori edili o attività minerarie;

3.8.4.6. i danni dovuti ad errori di progettazione/costruzione nel riporto o di lavori di scavo di pendii naturali o artificiali;

3.8.4.7. i danni causati da alluvione, inondazione, esondazione, allagamento, mareggiata, valanghe, onda d'urto da valanghe quando tali eventi si verificano durante una frana o in conseguenza di essa.

3.8.5. Esclusioni specifiche ai rischi Alluvione, Inondazione, Esondazione e Allagamento

In seguito ad un'alluvione, inondazione, esondazione o allagamento sono esclusi

- 3.8.5.1. i danni causati da sisma, maremoto, eruzioni vulcaniche, frana, cedimento del terreno, colate detritiche valanghe e onde d'urto da valanghe quando tali eventi si verificano durante un'inondazione o in conseguenza di essa;
- 3.8.5.2. i danni da acqua causati da fatti diversi rispetto ad alluvione, inondazione, esondazione o allagamento, come ad esempio l'innalzamento del livello delle acque freatiche, da un tetto non stagno, dalla rottura o perdite di tubature dell'acqua o impianti sprinkler;
- 3.8.5.3. i danni causati dall'effetto delle maree;
- 3.8.5.4. i danni causati da umidità, infiltrazione di acqua, condensa nonché da stillicidio;
- 3.8.5.5. i danni dovuti alle infiltrazioni di acqua piovana dovute a carente o assente manutenzione del fabbricato oggettivamente riscontrabile;
- 3.8.5.6. i danni causati da intasamento, traboccamento o rottura di gronde o pluviali, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'alluvione, inondazione, esondazione o allagamento;
- 3.8.5.7. i danni causati da rigurgito da gronde o pluviali o dalla fognatura, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'inondazione.

4. Disposizioni relative al sinistro e all'indennizzo

4.1. Obblighi in caso di sinistro

4.1.1. Obbligo di salvataggio

Nel caso di un sinistro incombente, ovvero occorso, è necessario, in funzione delle possibilità

- **provvedere alla conservazione, al salvataggio e al recupero delle cose assicurate;**
- **a tale proposito, procurarsi ed osservare le indicazioni dell'Assicuratore.**

Qualora vengano smarriti libretti di risparmio e titoli di credito, si deve richiedere immediatamente il blocco dei pagamenti e, se possibile, avviare la procedura giudiziale d'ammortamento.

4.1.2. Obbligo di denuncia del sinistro

Tutti i sinistri devono essere denunciati senza indugio.

4.1.3. Obbligo di consentire l'accertamento del danno

Per quanto possibile, si deve consentire all'Assicuratore di effettuare qualsiasi indagine volta ad accertare la causa e l'ammontare del danno, nonché l'entità della sua prestazione indennitaria.

Si deve collaborare attivamente all'accertamento del danno e, su richiesta, mettere a disposizione dell'Assicuratore la relativa documentazione. Le relative spese sono a carico del Contraente.

Nel caso di danni strutturali, su richiesta deve essere prodotto all'Assicuratore un estratto autentico del libro fondiario che attesti la situazione al momento del sinistro. Le relative spese sono a carico del Contraente.

Fintantoché non si è accertato il danno, la situazione prodotta dal sinistro non può essere modificata senza il consenso dell'Assicuratore, salvo il caso in cui tale modificazione si renda necessaria per il salvataggio, ovvero nell'interesse pubblico.

4.1.4. Effetti giuridici in caso di violazione degli obblighi

Qualora il Contraente violi dolosamente uno degli obblighi sopra indicati (da 4.1.1. a 4.1.3), l'Assicuratore è esonerato dall'obbligo di prestazione ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Qualora il Contraente violi colposamente uno degli obblighi sopra indicati (da 4.1.1. a 4.1.3.), l'Assicuratore può, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile, ridurre la prestazione in base al danno subito.

4.2. Osservanza delle disposizioni legislative

L'Assicuratore è esonerato dall'obbligo indennitario, se il Contraente, l'Assicurato, il Beneficiario, il Rappresentante legale dell'azienda assicurata, l'Amministratore oppure i Soci dell'azienda assicurata violano dolosamente oppure con colpa grave leggi vigenti, provvedimenti o ordinanze emanate dalle Autorità e se tale violazione è causa del danno subito.

4.3. Indennizzo

4.3.1. Assicurazione al valore a nuovo

Per fabbricati, contenuto aziendale, merci e scorte e altri beni si intende convenuto:

- In caso di distruzione vengono indennizzate - fino alla concorrenza del limite di indennizzo massimo riportato in polizza - le spese di ricostruzione ovvero le spese di rimpiazzo necessarie nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro;
- In caso di danneggiamento vengono rimborsate - fino alla concorrenza del limite di indennizzo massimo riportato in polizza - le spese di riparazione necessarie nel momento del verificarsi del sinistro, se esse sono inferiori alle spese di ricostruzione o di riacquisto.

Valgono le disposizioni relative alla regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. (vedi anche punto 4.8.).

4.3.2. Assicurazione a primo rischio assoluto

Per il terreno si intende convenuto:

Vengono rimborsati i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato - fino alla concorrenza della somma assicurata a primo rischio assoluto riportata in polizza e senza applicazione delle disposizioni relative alla regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.

4.3.3. Rimborso di spese assicurate

Vengono rimborsate le spese assicurate effettivamente sostenute fino alla concorrenza di eventuali limiti massimi di indennizzo.

Relativamente alle spese di salvataggio si applicano le disposizioni di cui all'art. 1914 C.C.

4.3.4. Valore di parti residue

In ogni caso viene congruato il valore di parti residue; in tale valutazione non saranno prese in considerazione limitazioni poste dalle autorità alla ricostruzione, al riacquisto o al ripristino.

4.3.5. Cose singole correlate

Nel caso di cose singole correlate tra loro, non sarà considerato l'eventuale deprezzamento subito dalle cose illese a seguito del danneggiamento, della rottura o della perdita delle altre.

4.3.6. Limite massimo di indennizzo

L'indennizzo massimo riportato in polizza vale come limite per la prestazione assicurativa.

4.3.7. Franchigie e scoperti

Gli indennizzi stabiliti per ogni singolo sinistro vengono ridotti dell'importo dello scoperto concordato.

4.4. Pagamento dell'indennizzo

Inizialmente il Contraente ha solo il diritto all'indennizzo del valore allo stato d'uso. Il Contraente acquisirà il diritto alla liquidazione dell'indennizzo eccedente solo quando e nella misura in cui siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- È appurato che l'indennizzo sarà destinato integralmente alla ricostruzione o al riacquisto;

Le cose che erano già state prodotte, acquistate o ordinate prima del sinistro, ovvero che si trovavano in produzione, non s'intendono come ricostruite o riacquistate.
- L'edificio viene ricostruito nella medesima ubicazione. Qualora un'autorità vieti di ricostruire nella medesima ubicazione, è sufficiente che si ricostruisca su territorio italiano.
- Le cose ricostruite o riacquistate sono destinate alle medesime finalità aziendali o al medesimo impiego.
- La ricostruzione o il riacquisto sono effettuati entro tre anni dall'evento dannoso.

4.5. Anticipo sull'indennizzo

L'indennizzo è esigibile solo dopo essere stato definitivamente appurato, tuttavia, decorso 30 giorni dalla denuncia del danno, è possibile chiedere, a titolo di acconto, la somma minima da liquidare in base allo stato dei fatti oppure in seguito a disposizioni normative.

La decorrenza dei termini viene sospesa fino a che, per colpa del Contraente, l'indennizzo non possa essere appurato o pagato.

L'Assicuratore ha facoltà di differire il pagamento

- fino alla produzione delle prove necessarie, se sussistono dubbi sul diritto in capo al Contraente di ricevere il pagamento;
- fino alla conclusione di un'indagine di polizia o un'istruzione penale, eventualmente avviate a carico del Contraente a seguito del danno.

4.6. Diritto di rivalsa

Se l'Assicuratore indennizza il danno al Contraente o all'Assicurato, vengono trasferiti all'Assicuratore eventuali diritti al risarcimento dei danni vantati dal Contraente o dall'Assicurato nei confronti di terzi, secondo l'articolo 1916 C.C.

4.7. Rinuncia alla rivalsa

L'Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 1916 C.C. se la rivendicazione del risarcimento è rivolta ad un inquilino del fabbricato assicurato o a una società controllata o collegata ovvero a soci e amministratori dell'azienda assicurata.

Tale rinuncia alla rivalsa vale solo se gli obbligati al risarcimento di cui sopra non hanno cagionato il danno con dolo.

Tale rinuncia non opererà nel caso in cui il responsabile del sinistro abbia un'assicurazione di responsabilità civile che vada a coprire ed indennizzare il sinistro occorso.

4.8. Sottoassicurazione (regola proporzionale)

Se la somma assicurata è inferiore al valore assicurabile (sottoassicurazione), il danno è risarcito, ai sensi dell'art. 1907 C.C., solo nella proporzione che intercorre tra la somma assicurata e il valore assicurabile. È necessario accertare distintamente per ogni voce della polizza l'eventuale configurarsi di una sottoassicurazione. La presente disposizione non trova applicazione in caso di assicurazione a primo rischio.

4.9. Deroga alla proporzionale

Se la differenza tra somma assicurata e valore assicurato della cosa non supera il 20%, le disposizioni relative alla sottoassicurazione di cui al precedente punto 4.8 non trovano applicazione e l'Assicuratore indennizza l'intero danno patito fino alla concorrenza della somma assicurata.

Se la differenza tra somma assicurata e valore assicurato della cosa supera il 20%, l'Assicuratore indennizza il danno in proporzione del rapporto tra somma assicurata maggiorata del 20% e valore della cosa assicurata, fino alla concorrenza della somma assicurata.

4.10. Compensazione tra partite

Qualora le somme assicurate delle singole voci siano maggiori dei relativi valori assicurati, le quote eccedenti vengono ripartite tra le voci per le quali si configura una sottoassicurazione o per le quali la somma assicurata non è sufficiente a coprire le spese sopportate per evitare o ridurre il danno. Se per le singole voci sono applicati tassi di premio differenti, la somma assicurata eccedente deve essere convertita proporzionalmente al premio.

Per la ripartizione si farà riferimento al rapporto tra le somme che rappresentano l'eccedenza tra il valore assicurato delle singole voci e la somma assicurata, senza considerare, pertanto, quali voci sono interessate dall'evento assicurato. Qualora per una voce sia stata concordata una clausola di adeguamento degli importi monetari, la somma assicurata s'intende costituita dalla somma iniziale maggiorata secondo tale adeguamento.

Sono escluse dalla compensazione le provviste per le quali è stipulata un'assicurazione fluttuante e le somme assicurate a primo rischio.

Qualora per più luoghi assicurati siano state concordate somme assicurate specifiche, la compensazione viene effettuata solo tra le voci dei singoli luoghi.

4.11. Liquidazione dei sinistri

Il sinistro viene liquidato o con l'accordo diretto tra le parti o, su richiesta di una di esse, con una procedura peritale (vedi punto 4.12).

4.12. Procedura peritale

Le parti possono pattuire per iscritto che la causa e l'ammontare di un danno debbano essere accertati da periti. In questo caso un perito è nominato dall'Assicuratore e l'altro dal Contraente.

In caso di disaccordo o su richiesta di uno dei periti, questi ultimi nominano un terzo perito, mettendo ai voti le decisioni circa i punti controversi. Qualora una parte non nomini il proprio perito o i periti non siano concordi sulla nomina del terzo collega, su iniziativa della parte procedente la scelta è demandata al presidente del tribunale territorialmente competente per la sede dell'azienda del Contraente.

I periti consegnano contemporaneamente l'esito dei propri accertamenti all'Assicuratore e al Contraente. Qualora gli accertamenti risultino divergenti tra loro, l'Assicuratore provvederà a consegnarli senza indugi all'arbitro. Questi decide in merito ai punti ancora controversi, entro i limiti delle due perizie, e consegna le proprie conclusioni contemporaneamente all'Assicuratore e al Contraente.

Gli accertamenti compiuti dai periti nei limiti della loro competenza sono vincolanti e su di essi dovrà basarsi il computo dell'indennizzo, se non viene dimostrato che, in tutta evidenza, divergono considerevolmente dallo stato di fatto effettivo.

Assicuratore e Contraente si accollano i costi del proprio perito e suddividono equamente i costi del terzo.

La procedura peritale non ha alcun effetto sugli obblighi in capo al Contraente in caso di sinistro.

4.13. Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione documenti o mezzi non veritieri o fraudolenti, manomette od altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.

INTERRUZIONE D'ESERCIZIO IN SEGUITO A RISCHI CATASTROFALI SULLA BASE DEL MARGINE DI CONTRIBUZIONE

5. Oggetto dell'assicurazione

È assicurata l'interruzione d'esercizio dell'azienda indicata in polizza in seguito ad un danno materiale assicurato.

6. Rischi assicurati

6.1. Sisma

Per sisma si intende un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché le cose assicurate si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro.

6.2. Frana (colata detritica, frane in roccia/caduta massi)

Per frana si intende il movimento, lo scivolamento o il distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, lo scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

6.3. Alluvione, inondazione, esondazione

Per alluvione, inondazione, esondazione si intende la fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

6.4. Allagamento (garanzia facoltativa)

Per allagamento si intende l'allagamento del terreno del luogo assicurato dovuto a precipitazioni atmosferiche straordinari (p.es. bombe d'acqua) che non possono essere deviate o assorbite dal terreno e/o dovuto a ristagni nei canali a seguito di precipitazioni atmosferiche straordinarie.

6.5. Valanghe e onde d'urto da valanghe (garanzia facoltativa)

Le valanghe sono masse di neve o di ghiaccio che si staccano da pendii montani.

L'onda d'urto provocata dalla valanga è lo spostamento d'aria conseguenziale alla stessa.

7. Danno materiale

7.1. Per danni materiali s'intendono i danni a una cosa utile all'esercizio assicurato, che

7.1.1. si verificano come effetto diretto di un rischio assicurato (sinistro) e sono indennizzabili ai termini del punto 6;

7.1.2. Non rientrano tra i danni materiali i danni a cose non assicurate ai sensi del punto 3.2., finanche se utili all'esercizio assicurato.

7.2. Il sinistro deve verificarsi nel luogo assicurato indicato in polizza.

7.3. Se non diversamente convenuto, non rientrano tra i danni materiali: i danni causati dall'effetto diretto o indiretto di

7.3.1. eventi bellici di ogni genere, con o senza dichiarazione di guerra, ivi incluse tutte le azioni di forza di stati o di organizzazioni politiche o terroristiche;

7.3.2. guerre civili, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, insurrezioni;

7.3.3. tutti i provvedimenti di carattere militare e amministrativo connessi agli eventi predetti (punti 7.3.1. e 7.3.2.);

7.3.4. energia nucleare, isotopi radioattivi o radiazioni ionizzanti;

7.3.5. incendio, esplosione e caduta aerei.

Inoltre, non rientrano tra i danni materiali:

7.3.6. i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo;

7.3.7. i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi assicurati;

7.3.8. i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione;

7.3.9. i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;

7.3.10. i danni causati da errori di progettazione, calcolo, esecuzione e installazione;

7.3.11. i danni causati da eventi calamitosi e catastrofici non suscettibili di indennizzo ai sensi della Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 e successive modifiche ed integrazioni; ad eccezione dei rischi Allagamento e valanghe/onde d'urto da valanghe, qualora essi siano assicurati in modo facoltativo tramite il presente contratto;

7.3.12. i danni subiti da alberi, piante, cespugli, prati e coltivazioni in genere, tranne quanto indicato alla partita „Merci e scorte“.

7.3.13. i danni causati al contenuto aziendale al di fuori dell'ubicazione di cui al punto 3.2.6.

7.4. Per il punto 7.3. vale quanto segue: spetta al Contraente dimostrare che non vi è nesso di causalità, diretto o indiretto, tra il danno materiale e gli eventi di cui ai punti 7.3.1.-7.3.12, ovvero le loro conseguenze.

7.5. Relativamente al rischio Sisma non rientrano tra i danni materiali

7.5.1. i danni causati da eruzioni vulcaniche, bradisismo, cedimento del terreno quando tali eventi si verificano durante un sisma o in conseguenza di esso;

7.5.2. i danni causati da frana, alluvione, inondazione, esondazione, allagamento, mareggiata, valanghe, onda d'urto da valanghe quando tali eventi si verificano durante un sisma o in conseguenza di esso.

7.6. Relativamente al rischio Frana non rientrano tra i danni materiali

7.6.1. i danni causati da eruzioni vulcaniche, sisma, bradisismo, cedimento del terreno quando tali eventi si verificano durante una frana o in conseguenza di essa;

7.6.2. i danni da cedimento del terreno non causati da frana;

- 7.6.3. i danni causati dal distacco graduale di roccia, detrito o terra;
- 7.6.4. i danni causati dal risucchio e dalla pressione provocati da aeroplani e veicoli spaziali;
- 7.6.5. i danni causati dal movimento di roccia, detrito o terra, qualora questi movimenti derivino da lavori edili o attività minerarie;
- 7.6.6. i danni dovuti ad errori di progettazione/costruzione nel riporto o di lavori di scavo di pendii naturali o artificiali;
- 7.6.7. i danni causati da alluvione, inondazione, esondazione, allagamento, mareggiata, valanghe, onda d'urto da valanghe quando tali eventi si verificano durante una frana o in conseguenza di essa.
- 7.7. Relativamente ai rischi Alluvione, Inondazione, Esondazione e Allagamento non rientrano tra i danni materiali
- 7.7.1. i danni causati da sisma, maremoto, eruzioni vulcaniche, frana, cedimento del terreno, colate detritiche, valanghe e onde d'urto da valanghe quando tali eventi si verificano durante un'alluvione, un'inondazione, un'esondazione, un'allagamento o in conseguenza di esse;
- 7.7.2. i danni da acqua causati da fatti diversi rispetto ad alluvione, inondazione, esondazione o allagamento, come ad esempio l'innalzamento del livello delle acque freatiche, da un tetto non stagno, dalla rottura o perdite di tubature dell'acqua o impianti sprinkler;
- 7.7.3. i danni causati dall'effetto delle maree;
- 7.7.4. i danni causati da umidità, infiltrazione di acqua, condensa nonché da stillicidio;
- 7.7.5. i danni dovuti alle infiltrazioni di acqua piovana dovute a carente o assente manutenzione del fabbricato oggettivamente riscontrabile;
- 7.7.6. i danni causati da intasamento, traboccamento o rottura di gronde o pluviali, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'alluvione, dell'inondazione, dell'esondazione o dell'allagamento;
- 7.7.7. i danni causati da rigurgito da gronde o pluviali o dalla fognatura, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'alluvione, dell'inondazione, dell'esondazione o dell'allagamento;
- 7.7.8. i danni causati da fuoriuscita di acqua da impianti, vasche e serbatoi e simili salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'alluvione, dell'inondazione, dell'esondazione o dell'allagamento.

8. Interruzione d'esercizio

- 8.1. Per interruzione d'esercizio s'intende l'interruzione totale o parziale dell'esercizio assicurato a seguito di un danno materiale ai sensi del punto 7.
- 8.2. Essa decorre dal momento in cui si verifica il danno materiale e si conclude quando il ripristino del danno in parola consente di fornire la prestazione che si sarebbe ottenuta anche senza interruzione.
- 8.3. **Se non diversamente convenuto, non s'intendono interruzioni d'esercizio quelle interruzioni i cui effetti possono essere compensati senza spese significative.**

9. Margine di contribuzione

- 9.1. Ai fini dell'assicurazione contro l'interruzione di esercizio, per margine di contribuzione s'intende la differenza tra i proventi ordinari e i costi variabili dell'esercizio assicurato.
- 9.2. Rientrano tra i proventi ordinari dell'esercizio assicurato:
 - ricavi delle vendite e delle prestazioni,
 - variazioni delle rimanenze di prodotti propri non finiti e finiti,
 - immobilizzazioni per lavori interni,
 - altri ricavi e proventi ordinari,

al netto degli sconti di pagamento e di altre riduzioni dei ricavi.

- 9.3. Per costi variabili **(non assicurati)** s'intendono quei costi che vengono meno o si riducono in seguito a un'interruzione d'esercizio.

Per questa variabile il criterio di valutazione è il mantenimento della disponibilità d'esercizio.

Rientrano altresì tra i costi variabili gli ammortamenti delle parti d'impianto soggette ad usura che non sono utilizzate durante l'interruzione d'esercizio.

Di norma i costi per il personale non rientrano tra i costi variabili.

- 9.4. Non rientrano nel calcolo del margine di contribuzione: ricavi e costi che non dipendono direttamente dall'esercizio assicurato (p. es. proventi finanziari, risultato straordinario, ricavi o costi estranei all'esercizio o al periodo).

10. Valore assicurabile, periodo di indennizzo e tetto massimo di indennizzo

- 10.1. Quale valore assicurato si intende il margine di contribuzione che si sarebbe conseguito nel corso dei 12 mesi successivi al sinistro se non si fosse avuta un'interruzione d'esercizio.

- 10.2. Il periodo di indennizzo decorre dal momento del sinistro e dura 12 mesi.

In merito al periodo di indennizzo possono essere convenute pattuizioni in deroga, **salvo il caso di esercizi stagionali.**

- 10.3. Il rapporto tra il tetto massimo di indennizzo e la somma assicurata è uguale a quello che intercorre tra periodo di indennizzo e 12 mesi.

11. Garanzia di restituzione del premio e assicurazione automatica di nuovi rischi

Il presente accordo trova applicazione se documentato in polizza.

- 11.1. L'Assicuratore concede al Contraente:

- 11.1.1. il rimborso di un importo fino al 33 1/3% del premio annuale versato in anticipo, se nell'anno assicurativo concluso il valore assicurato era inferiore alla somma assicurata, e

- 11.1.2. un'assicurazione automatica di nuovi rischi fino al 20% della somma assicurata e del limite di indennizzo per sinistro a fronte del premio addizionale addebitato successivamente per gli importi di tale assicurazione utilizzati.

- 11.2. Al termine di ogni anno assicurativo, il Contraente deve comunicare all'Assicuratore entro 30 giorni dal ricevimento del questionario di regolazione l'effettivo valore assicurato (margine di contribuzione di cui al punto 9) per l'anno concluso.

- 11.2.1. Qualora l'importo comunicato sia inferiore alla somma assicurata, sarà restituito il premio in via proporzionale fino al 33 1/3% del premio annuale versato in anticipo.

- 11.2.2. Qualora l'importo comunicato ecceda la somma assicurata, sarà addebitato successivamente il premio addizionale in via proporzionale fino al 20% del premio annuale versato in anticipo.

- 11.2.3. Qualora non si intenda proseguire il rapporto contrattuale, il premio sarà restituito in via proporzionale solo se un fiduciario conferma che l'importo predetto corrisponde all'effettivo valore assicurato dell'ultimo anno di assicurazione conclusosi.

- 11.2.4. Nell'ipotesi in cui si ometta di comunicare l'effettivo valore assicurato, anche a fronte di tempestivo avviso scritto dell'Assicuratore, decorso il termine di sei mesi quest'ultimo può immediatamente addebitare integralmente il 20% del premio addizionale.

- 11.2.5. Qualora in caso di sinistro risulti che l'importo comunicato per l'anno assicurativo concluso era inferiore al valore assicurato effettivo per il medesimo periodo, viene ridotto l'indennizzo individuato come convenuto secondo il rapporto che intercorre tra l'importo in parola e detto valore, tuttavia nei limiti del rapporto che intercorre con la somma assicurata maggiorata del 20% per i nuovi rischi nell'anno assicurativo conclusosi.

Tale riduzione dell'indennizzo contrattuale è applicata salva una riduzione dovuta a una sottoassicurazione in essere conformemente al punto 14.5.

- 11.2.6. Se sono assicurate più voci, le anzidette disposizioni trovano applicazione per ciascuna voce assicurata.

- 11.2.7. Qualora la somma assicurata abbia subito variazioni nel corso dell'anno assicurativo, per somma assicurata ai sensi delle presenti Condizioni s'intende la media delle somme assicurate calcolata in funzione dei relativi periodi.

12. Franchigia

La franchigia ammonta a 5.000, - euro per ciascun evento assicurato.

13. Obblighi del Contraente prima del sinistro

Al Contraente corre l'obbligo di

- 13.1. tenere debitamente la contabilità e le registrazioni, redigere inventari, stati patrimoniali e conti economici e conservare detti documenti per l'esercizio in corso e i tre precedenti;
- 13.2. conservare supporti dati, libri contabili, atti, disegni e simili, proteggendoli dal rischio di danneggiamento, distruzione o perdita.
Predisporre e conservare copie di sicurezza di programmi e dati elettronici a intervalli regolari;
- 13.3. sottoporre a regolare manutenzione le cose utili all'esercizio;
- 13.4. mantenere liberi i condotti di deflusso sul luogo indicato in polizza ed evitare ristagni negli ambienti a rischio di allagamento;
- 13.5. se non diversamente convenuto, riporre le cose custodite negli ambienti in sottosuolo almeno 12 cm al disopra del pavimento.
- 13.6. I predetti obblighi devono intendersi come prescrizioni di sicurezza convenute. La loro violazione comporta la riduzione oppure l'esonero dalla prestazione dell'Assicuratore secondo le disposizioni di legge.

14. Disposizioni relative al sinistro e all'indennizzo

14.1. Obblighi del Contraente in caso di sinistro

14.1.1. Obbligo di salvataggio

Qualora si verifichi un danno materiale che potrebbe comportare un'interruzione d'esercizio, o si sia già verificato un danno da interruzione, è necessario provvedere, per quanto possibile, a evitare o ridurre il danno in parola. A tale proposito, procurarsi ed osservare le indicazioni dell'Assicuratore.

14.1.2. Obbligo di denuncia del sinistro

È necessario comunicare immediatamente all'Assicuratore i danni materiali che potrebbero comportare un'interruzione d'esercizio.

14.1.3. Obbligo di consentire l'accertamento del danno

Per quanto possibile, si deve consentire all'Assicuratore e ai suoi periti di effettuare qualsiasi indagine volta ad accertare la causa, l'entità e la durata dell'interruzione d'esercizio, nonché l'ammontare del relativo danno e della prestazione indennitaria.

Si deve collaborare attivamente all'accertamento del danno. Su richiesta dell'Assicuratore, devono essere fornite in modo completo e veritiero tutte le informazioni utili e messi a disposizione tutti i documenti di cui ai punti 13.1. e 13.2. Le relative spese sono a carico del Contraente.

L'Assicuratore e il suo perito dovranno mantenere il più stretto riserbo circa i fatti dei quali sono venuti a conoscenza.

14.1.4. Effetti giuridici in caso di violazione degli obblighi

Qualora il Contraente violi dolosamente uno degli obblighi sopra indicati (da 14.1.1. a 14.1.3), l'Assicuratore è esonerato dall'obbligo di prestazione ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Qualora il Contraente violi colposamente uno degli obblighi sopra indicati (da 14.1.1. a 14.1.3.), l'Assicuratore può, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile, ridurre la prestazione in base al danno subito.

14.2. Danno da interruzione

- 14.2.1. Il danno da interruzione coincide con il margine di contribuzione effettivamente perduto a seguito dell'interruzione d'esercizio, detratte le spese assicurate risparmiate, maggiorato delle spese di salvataggio secondo le disposizioni di cui al punto 14.1.1.
- 14.2.2. Per determinare il margine di contribuzione perso devono essere considerate tutte quelle circostanze che ne avrebbero condizionato l'ammontare anche senza l'interruzione d'esercizio, p. es. le condizioni tecniche ed economiche dell'esercizio assicurato, le modifiche previste nello stesso, l'andamento del mercato, eventi di forza maggiore, scioperi, serrate, boicottaggio, fallimento o concordato del Contraente.
- 14.2.3. Gli ammortamenti che si sarebbero dovuti registrare durante l'interruzione d'esercizio per gli impianti distrutti dal sinistro devono considerarsi spese risparmiate.
- 14.2.4. Non sono considerati danni da interruzione: penali o indennizzi dovuti dal Contraente per il mancato rispetto dei termini di consegna o di produzione, ovvero di altri obblighi assunti.**

14.3. Indennizzo

- 14.3.1. L'Assicuratore risarcisce:
il danno da interruzione occorso per il periodo di indennizzo, **comunque nei limiti del tetto massimo di indennizzo.**
Tuttavia, detti limiti non valgono se e nella misura in cui essi sono stati superati per avere seguito le indicazioni dell'Assicuratore.
- 14.3.2. **L'Assicuratore non riconosce alcun risarcimento se il danno da interruzione è aggravato**
- **da eventi straordinari verificatisi nel periodo di interruzione d'esercizio o da situazioni persistenti, tra le quali rientrano anche gli eventi di cui ai punti 7.3.1.-7.3.13.**
 - **da modifiche all'impianto o da innovazioni nell'esercizio assicurato, apportate o introdotte in fase di eliminazione del danno materiale;**
 - **da vincoli posti da autorità in relazione alla ricostruzione o all'esercizio;**
 - **da ritardi eccezionali nell'eliminazione del danno materiale, p. es. dovuti a chiarimenti circa rapporti di proprietà, possesso o locazione, regolamento di eredità, processi e simili;**
 - **dal fatto che il Contraente non provvede tempestivamente all'eliminazione del danno materiale, o non dispone di capitale sufficiente da destinare a ciò;**
 - **dal fatto che, nell'esercizio assicurato, non possono essere più utilizzate cose singole correlate, sebbene non siano danneggiate.**

14.4. Spese di salvataggio

- 14.4.1. Per spese di salvataggio s'intendono le spese sostenute per provvedimenti adottati dal Contraente al fine di evitare o ridurre il danno da interruzione,
- 14.4.1.1. se detti provvedimenti consentono di ridurre complessivamente il danno da interruzione, ovvero
- 14.4.1.2. se il Contraente poteva ritenere obbligatori detti provvedimenti, tuttavia, data l'urgenza con la quale dovevano essere adottati, non poteva ottenere il previo consenso dell'Assicuratore. In questo caso **l'Assicuratore deve essere informato senza indugio circa i provvedimenti adottati.**
- 14.4.2. A titolo esemplificativo, tra i provvedimenti atti a evitare e ridurre il danno si annoverano: costituire un esercizio sostitutivo o di emergenza, rivolgersi a un'azienda che esegue lavori conto terzi, conseguire il margine di contribuzione perso in tempi adeguati, incrementando la produttività successivamente all'interruzione d'esercizio.
- 14.4.3. **Non rientrano tra le spese di salvataggio quelle sostenute per provvedimenti**
- 14.4.3.1. **dai quali il Contraente trae vantaggi anche successivamente all'interruzione d'esercizio,**
- 14.4.3.2. **che consentono di conseguire un margine di contribuzione non assicurato.**

14.5. Sottoassicurazione

Per l'indennizzo determinato ai sensi del punto 14.3. valgono le seguenti disposizioni:

Se la somma assicurata è inferiore al valore assicurabile (sottoassicurazione), ai sensi dell'art. 1907 C.C. il danno è risarcito solo nella proporzione che intercorre tra la somma assicurata e il valore assicurabile. È necessario accertare distintamente per ogni voce della polizza l'eventuale presenza di una sottoassicurazione.

14.6. Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

14.6.1. Qualora sia convenuto un limite massimo di indennizzo, questo rappresenta il tetto della prestazione risarcitoria.

14.6.2. Per ogni sinistro gli importi indennitari individuati in virtù del punto 14.3. vengono decurtati dello scoperto pattuito (con riguardo alla sottoassicurazione).

14.6.3. Ai sensi delle disposizioni di cui ai punti 14.6.1. e 14.6.2., tutti i sinistri che occorrono in connessione temporale nell'arco di 72 ore e sono originati da un'unica, medesima causa s'intendono come un sinistro.

14.7. Pagamento dell'indennizzo

14.7.1. Per quanto possibile, l'indennizzo deve essere calcolato in anticipo per tutta la durata dell'interruzione d'esercizio prevista, determinandone l'importo per ogni mese. Qualora l'importo definitivo dell'indennizzo si discosti dalla cifra calcolata precedentemente, quest'ultima dovrà essere rettificata.

L'indennizzo determinato in anticipo è esigibile mensilmente, per la quota di competenza dei singoli mesi d'interruzione d'esercizio.

14.7.2. Qualora non fosse possibile determinare l'indennizzo in anticipo, ma fosse possibile calcolare l'importo minimo che l'Assicuratore deve indennizzare per il protrarsi dell'interruzione d'esercizio solo trascorso un mese dall'inizio della stessa e al termine di ciascun mese successivo, il Contraente può pretendere che gli vengano liquidati detti importi, scalandoli dall'indennizzo determinato in via definitiva.

14.7.3. Qualora non vi sia accordo circa l'indennizzo, o questo sia stato determinato con una procedura peritale, non si può pretendere la cessione del relativo diritto nei confronti dell'Assicuratore.

14.8. Procedura peritale

14.8.1. I contraenti possono pattuire per iscritto che la causa e l'ammontare di un danno debbano essere accertati da periti. In questo caso un perito è nominato dall'Assicuratore e l'altro dal Contraente.

In caso di disaccordo o su richiesta di uno dei periti, questi ultimi nominano un terzo perito, mettendo ai voti le decisioni circa i punti controversi. Qualora una parte non nomini il proprio perito o i periti non siano concordi sulla nomina del terzo collega, su iniziativa della parte procedente la scelta è demandata al presidente del tribunale territorialmente competente per la sede dell'azienda del Contraente.

I periti consegnano contemporaneamente l'esito dei propri accertamenti all'Assicuratore e al Contraente. Qualora gli accertamenti risultino divergenti tra loro, l'Assicuratore provvederà a consegnarli senza indugi all'arbitro. Questi decide in merito ai punti ancora controversi, limitatamente alle due perizie, e consegna le proprie conclusioni contemporaneamente all'Assicuratore e al Contraente.

Gli accertamenti compiuti dai periti nei limiti della loro competenza sono vincolanti e su di essi dovrà basarsi il computo dell'indennizzo, se non viene dimostrato che, in tutta evidenza, divergono considerevolmente dallo stato di fatto effettivo.

Assicuratore e Contraente si accollano i costi del proprio perito e suddividono equamente i costi del terzo.

La procedura peritale non ha alcun effetto sugli obblighi in capo al Contraente in caso di sinistro.

14.8.2. L'accordo relativo alla procedura peritale deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- valore assicurabile,
- entità e durata dell'interruzione d'esercizio,

- ammontare del danno da interruzione che si verifica durante il periodo di indennizzo.

- 14.8.3. Le persone coinvolte nella procedura peritale, come pure l'Assicuratore, dovranno mantenere il più stretto riserbo circa i fatti dei quali sono venuti a conoscenza.

14.9. Spese di perizia

L'assicurazione è prestata a primo rischio fino alla concorrenza della somma assicurata specificamente convenuta per il ramo interessato.

L'Assicuratore risarcisce l'80% delle spese di perizia che il Contraente deve sostenere secondo quanto previsto dal punto 14.8., ma non quelle relative alla prestazione dell'arbitro, e comunque fino alla concorrenza dell'importo specificamente indicato in polizza per il ramo assicurativo in questione sotto voce distinta.

Tale pattuizione trova applicazione solo nel caso in cui la procedura peritale sia richiesta dall'Assicuratore, ovvero il danno accertato nel caso in questione sia superiore a 40.000,- euro.

Il risarcimento delle spese peritali fa riferimento esclusivamente all'accertamento dei danni subiti dalle cose oggetto del contratto di assicurazione che copre anche le spese peritali stesse.

L'Assicuratore non nominerà periti che siano concorrenti, connazionali o stranieri, del Contraente, ovvero che intrattengano con lui un qualsivoglia rapporto di affari. Nel caso di periti giurati del tribunale, un rapporto d'affari si configura solo quando si tratta di periti che svolgono abitualmente la loro attività per un concorrente.

14.10. Somma assicurata e tetto massimo di indennizzo dopo l'evento dannoso

Se non altrimenti convenuto, il pagamento di un indennizzo non riduce la somma assicurata, né il tetto massimo di indennizzo.

Tale pattuizione non trova applicazione per le somme assicurate a primo rischio. Le somme assicurate e i relativi limiti massimi d'indennizzo delle voci a primo rischio si riducono in caso di sinistro con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso dell'importo della prestazione indennitaria, detratte eventuali franchigie e scoperti, senza il relativo rimborso dei premi.

INTERRUZIONE D'ESERCIZIO IN SEGUITO A RISCHI CATASTROFALI SULLA BASE DELLA PERCENTUALE DI SINISTRO

15. Copertura

Verificatosi un danno soggetto a indennizzo relativamente alle voci Fabbricati e/o Contenuto aziendale e/o Merci e scorte e/o altri beni e/o Terreno, afferente all'assicurazione contro i rischi catastrofali (vedi sezione danni materiali causati da rischi catastrofali), l'Assicuratore corrisponde un indennizzo supplementare per l'interruzione d'esercizio e/o i costi maggiori secondo la percentuale della prestazione per danno materiale indicata in polizza.

16. Somma assicurata

La somma assicurata corrisponde alla percentuale della prestazione per danno materiale concordata in polizza.

ALLEGATI

17. Limiti massimi di indennizzo e scoperti

17.1. Danni materiali causati da rischi catastrofali

17.1.1. Tabella degli indennizzi per Sisma, Alluvione, inondazione, esondazione, Frana

Tabella degli indennizzi per fabbricati, contenuto aziendale, merci e scorte e altri beni

Somma assicurata totale*	Limite massimo di indennizzo	Scoperto
fino a 1.000.000 euro	100% della somma assicurata	15% del danno per ogni sinistro
Oltre 1.000.000 euro Fino a 30.000.000 euro	70% della somma assicurata	15% del danno per ogni sinistro
oltre 30.000.000 euro	secondo accordi	secondo accordi

*Somma riguardo al totale complessivo delle cose assicurate (fabbricati, attrezzature industriali e commerciali, impianti e macchinari) in tutte le ubicazioni assicurate.

Tabella per gli indennizzi relativi al terreno

Limite massimo di indennizzo	Scoperto
Somma a primo rischio concordata**	15% del danno per ogni sinistro

**Somma a primo rischio proporzionale alle dimensioni del terreno assicurato

17.1.2. Tabella degli indennizzi per Allagamento

Tabella degli indennizzi per fabbricati, contenuto aziendale, merci e scorte e altri beni

Somma assicurata totale*	Limite massimo di indennizzo	Scoperto
fino a 30.000.000 euro	10% della somma assicurata dei singoli oggetti assicurati, massimo 500.000 euro per sinistro	15% del danno per ogni sinistro
oltre 30.000.000 euro	secondo accordi	secondo accordi

*Somma riguardo al totale complessivo delle cose assicurate (fabbricati, attrezzature industriali e commerciali, impianti e macchinari) in tutte le ubicazioni assicurate.

Tabella degli indennizzi relativi al terreno

Limite massimo di indennizzo	Scoperto
Somma a primo rischio concordata**	15% del danno per ogni sinistro

**Somma a primo rischio proporzionale alle dimensioni del terreno assicurato

17.1.3. Tabella degli indennizzi per Valanghe e onde d'urto da valanghe

Tabella degli indennizzi per fabbricati, contenuto aziendale, merci e scorte e altri beni

Somma assicurata totale*	Limite massimo di indennizzo	Scoperto
fino 30.000.000 euro	10% della somma assicurata dei singoli oggetti assicurati, massimo 500.000 euro per sinistro	15% del danno per ogni sinistro
oltre 30.000.000 euro	secondo accordi	secondo accordi

*Somma riguardo al totale complessivo delle cose assicurate (fabbricati, attrezzature industriali e commerciali, impianti e macchinari) in tutte le ubicazioni assicurate.

17.1.4. Tabella degli indennizzi per garanzie aggiuntive a pagamento

Garanzia aggiuntiva	Limite massimo di indennizzo	Scoperto
Spese di perizia	Somma a primo rischio concordata	15% del danno per ogni sinistro
Spese accessorie	10% della somma assicurata*	15% del danno per ogni sinistro
Contenuto aziendale al di fuori dell'ubicazione	Somma assicurata concordata Versicherungssumme (al massimo il 50% della somma assicurata per contenuto aziendale)	15% del danno per ogni sinistro

*Somma riguardo alle singole cose assicurate.

17.2. Assicurazione interruzione d'esercizio

17.2.1. Interruzione d'esercizio sulla base del margine di contribuzione

Rischio assicurato	Limite massimo di indennizzo	Scoperto
Sisma	50% della somma assicurata, massimo 250.000 euro	5.000 euro per ogni sinistro
Alluvione, inondazione, esondazione	50% della somma assicurata, massimo 250.000 euro	5.000 euro per ogni sinistro
Frana	50% della somma assicurata, massimo 250.000 euro	5.000 euro per ogni sinistro
Allagamento	50% della somma assicurata, massimo 250.000 euro	5.000 euro per ogni sinistro
Valanghe e onde d'urto da valanghe	50% della somma assicurata, massimo 250.000 euro	5.000 euro per ogni sinistro

17.2.2. Interruzione d'esercizio in percentuale del danno materiale

Rischio assicurato	Limite massimo di indennizzo	Scoperto
Tutti i rischi	10% del danno materiale oppure	-
	20% del danno materiale	-

17.2.3. Tabella degli indennizzi per garanzie aggiuntive a pagamento

Garanzia aggiuntiva	Limite massimo di indennizzo	Scoperto
Spese di perizia	Somma a primo rischio concordata	500 euro per ogni sinistro

